

Istituto Comprensivo Statale XX Settembre di Rimini Via Arnaldo da Brescia, 4 - 47923 Rimini (RN) - Telefono e fax 0541 / 383012 E-mail: rnic81600b@istruzione.it PEC rnic81600b@pec.istruzione.it c.f. 91142600401 c.m. rnic81600b

Regolamento di disciplina Scuola secondaria di 1° grado

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 70 del 02/05/2016



Via Arnaldo da Brescia, 4 - 47923 Rimini (RN) - Telefono e fax 0541 / 383012 E-mail: rnic81600b@istruzione.it PEC rnic81600b@pec.istruzione.it c.f. 91142600401 c.m. rnic81600b

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il DPR n 249 del 24.06.1998 "Statuto degli studenti e delle studentesse" e successive

modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235;

PREMESSO che lo "Statuto degli studenti e delle studentesse" accoglie e sviluppa le indicazioni della

"Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo" (1989, ratificata nel nostro

ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);

PREMESSO che la scuola dell'autonomia è un'istituzione "che costruisce con gli studenti, con le loro

famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali" (Circ. Ministeriale n. 371 del

02.09.1998);

VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in

materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in

violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali";

VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008;

VISTA la legge 30.10.2008, n. 169;

VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R n. 122 del 22.06.2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti

per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi dell'art. 2 e 3 del D.L. 1 Settembre 2008, n. 137 convertito con modificazione, della Legge 30

Ottobre 2009 n. 169":

DELIBERA

in ottemperanza alle disposizioni citate, l'approvazione del presente regolamento, che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

Art. 1 - PREMESSA

- 1. Il Regolamento di Disciplina dell'Istituto Comprensivo XX Settembre di Rimini, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli artt. 2 e 3 del DPR n. 249 del 24/6/1998 e successive modifiche introdotte con il D.P.R. n. 235/2007, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. E' coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.
- 2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono a ricostruire il senso di responsabilità, a ricomporre un clima di civile convivenza nella comunità scolastica, nonché a recuperare l'alunno anche con attività ispirate al principio della riparazione del danno.
- 3. La responsabilità disciplinare è personale, va quindi individuato colui o coloro che sono causa di azioni meritevoli di sanzioni, evitando nel modo più assoluto di punire un gruppo di alunni o la classe quando diventa difficile individuare il vero responsabile. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato ascoltato.
- 4. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto dell'età e della situazione personale dello studente, al quale è offerta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili in favore dell'Istituto.
- 5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- 6. Le infrazioni disciplinari connesse al comportamento non influiscono sulla valutazione del profitto.
- 7. Le sanzioni possono riguardare anche infrazioni commesse fuori dalla scuola, per fatti tali da avere ripercussioni nell'ambiente scolastico.
- 8. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati



Via Arnaldo da Brescia, 4 - 47923 Rimini (RN) - Telefono e fax 0541 / 383012 E-mail: rnic81600b@istruzione.it PEC rnic81600b@pec.istruzione.it c.f. 91142600401 c.m. rnic81600b

dal Consiglio di Classe, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale sono adottati dal Consiglio di Istituto.

Art. 2 - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Diritti

- Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
- La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
- Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
- Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il Dirigente scolastico e i docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
- Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
- Ogni studente ha diritto al rispetto della vita culturale e religiosa di appartenenza. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela delle lingue e culture diverse e alla realizzazione di attività interculturali.
- La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Doveri

- Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per sé stessi.
- Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1. del DPR 24 giugno 1998, n. 249.
- Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate all'interno dell'Istituto.
- Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come



Via Arnaldo da Brescia, 4 - 47923 Rimini (RN) - Telefono e fax 0541 / 383012 E-mail: rnic81600b@istruzione.it PEC rnic81600b@pec.istruzione.it c.f. 91142600401 c.m. rnic81600b

importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 3 - DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

- 1. Si configurano come mancanze lievi:
 - a. presentarsi alle lezioni in ritardo;
 - b. disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
 - c. tenere comportamenti non corretti, quali spingere i compagni, urlare, uscire dall'aula senza autorizzazione;
 - d. indossare un abbigliamento non consono all'ambiente scolastico.

2. Si configurano come mancanze gravi:

- a. utilizzare il telefono cellulare e/o altri strumenti tecnologici durante l'orario scolastico e nei periodi di permanenza nelle pertinenze scolastiche;
- b. fumare nei locali dell'Istituto, compresi gli spazi esterni;
- c. frequentare le lezioni in maniera non regolare;
- d. mancare di rispetto con atteggiamenti e/o con parole al Dirigente scolastico, ai docenti, al personale non docente, ai compagni;
- e. falsificare la firma di uno o entrambi i genitori;
- f. imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo;
- g. danneggiarle suppellettili, gli arredi, le attrezzature o il materiale di proprietà della scuola per dolo, negligenza o disattenzione;
- h. reiterare un comportamento scorretto tra quelli indicati al punto precedente.

3. Si configurano come mancanze gravissime:

- a. insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste;
- b. sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica:
- c. compiere atti di vandalismo su cose;
- d. compiere atti di violenza su persone;
- e. compiere atti che violano la dignità e il rispetto della persona;
- f. compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone e non osservare disposizioni relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (correre all'interno dell'istituto, sporgersi dai davanzali e/o dalle balaustre, scagliare oggetti e/o arredi scolastico, manomettere gli estintori);
- g. fare uso e/o spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'istituto, negli spazi esterni o negli spazi adiacenti;
- h. raccogliere, realizzare e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione.

Art. 4 - VIOLAZIONI E SANZIONI

- 1. Le mancanze previste nell'art. 3.1 sono sanzionate dal docente che le rileva, mediante rimprovero/ammonizione orale e/o scritto.
 - Il provvedimento viene riportato sul Registro di Classe e viene data informazione alle famiglie tramite comunicazione sul libretto personale dello studente. La comunicazione deve essere controfirmata da un genitore.
 - Dopo la seconda ammonizione, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto può essere sanzionato con i provvedimenti di cui ai punti successivi.
- 2. Le mancanze gravi di cui alle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 3.2 vengono sanzionate con



Via Arnaldo da Brescia, 4 - 47923 Rimini (RN) - Telefono e fax 0541 / 383012 E-mail: rnic81600b@istruzione.it PEC rnic81600b@pec.istruzione.it c.f. 91142600401 c.m. rnic81600b

ammonizione scritta da parte del Dirigente scolastico, comunicata alla famiglia che controfirma per presa visione.

La mancanza di cui alla lettera a) dell'art. 3.2 comporta anche la consegna del telefono cellulare all'Ufficio del Dirigente, che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dello/a studente/ssa.

Le violazioni di cui alle lettere f), g), h) dell'art. 3.2, nonché quelle di cui all'art. 3 c. 3 lett a), b) sono sanzionate con la sospensione delle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni, a seconda della gravità e della durata nel tempo delle infrazioni.

Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti. La seduta è presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Le mancanze gravissime di cui all'art. 3 c. 3 lett. c), d), e), f), g), h), e le infrazioni di cui all'art. 3 c. 3 lett. a), b) qualora già sanzionate secondo le modalità indicate al punto 2 del presente articolo vengono punite con la sospensione delle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni, l'esclusione dello scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato.

Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente.

I provvedimenti vengono assunti dal Consiglio di Istituto. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli. Non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 5 - COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO CONTESTAZIONE DI ADDEBITO E AUDIZIONE IN CONTRADDITTORIO

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori per le infrazioni di cui all'art. 3.1 e 3.2 (nei casi di cui alle lettere a), b), c), d), e) è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare – sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono gravissime, sussistono quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità nel procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva di avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il libretto personale dell'alunno.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e/o ai genitori anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.

Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente scolastico e dal coordinatore di classe congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente scolastico.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come contro interessati. A seguito dell'audizione potrà seguire:

- a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
- b) la rimissione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul



Via Arnaldo da Brescia, 4 - 47923 Rimini (RN) - Telefono e fax 0541 / 383012 E-mail: rnic81600b@istruzione.it PEC rnic81600b@pec.istruzione.it c.f. 91142600401 c.m. rnic81600b

provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 6 - ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A CURA DELL'ORGANO COLLEGIALE

L'Organo Collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio.

Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo alla famiglia dello studente dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 7 - IMPUGNAZIONI

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta. Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 8.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla notifica, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 8. - ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di Garanzia interno è composto da:

³⁵ Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede;

35 un docente designato dal Collegio dei Docenti, che designa anche un membro supplente;

³⁵ il presidente del Consiglio di Istituto e un genitore membro della giunta, designato dal Consiglio di Istituto; Il Consiglio di Istituto designa anche un membro supplente, tra i componenti del Consiglio di Istituto stesso. Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n.



Via Arnaldo da Brescia, 4 - 47923 Rimini (RN) - Telefono e fax 0541 / 383012 E-mail: rnic81600b@istruzione.it PEC rnic81600b@pec.istruzione.it c.f. 91142600401 c.m. rnic81600b

249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235.

L'Organo di Garanzia rimane in carica per due anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.

L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente, e decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza più uno dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

Componenti dell'Organo di garanzia: Dirigente scolastico Presidente del Consiglio di Istituto Docente effettivo Docente supplente Genitore membro di giunta Genitore membro supplente:

Mariotti Maria Teresa Serrao Aldo Ciavatta Diego Iommi Carla Lisi Roberta Giannini Orietta.